



delibera 5.1 all.1

# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione  
Rettore  
Direttore Generale  
Istituzioni Universitarie statali

e p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria generale dello Stato - IGOP  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

**Oggetto: Piano straordinario reclutamento personale universitario ex articolo 1, comma 297, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e relativi decreti attuativi.**

## 1. Personale amministrativo.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 297, lett. a) prevede un incremento del Fondo di finanziamento ordinario per 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 finalizzato ad un Piano straordinario di assunzione, in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie.

Il D.M. 6 maggio 2022, n. 445 definisce i criteri di riparto delle risorse destinate ai piani straordinari di reclutamento di cui al citato articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come di seguito indicato:

Piano straordinario	Anno	Euro (milioni)
A	2022	75
	dal 2023	300
B	dal 2024	340
C	dal 2025	50
D	dal 2026	50
<b>totale</b>	<b>dal 2026</b>	<b>740</b>

Lo stesso D.M. provvede a definire l'assegnazione del contingente assunzionale per il piano straordinario A. Il successivo D.M. 26 giugno 2023, n. 795 definisce l'assegnazione del contingente assunzionale espresso in termini di punti organico con gli importi attribuiti per il piano straordinario





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

B di cui al decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, per un importo complessivo pari a 340 milioni di euro a decorrere dal 2024.

I contingenti assunzionali degli Atenei sono espressi in termini di punto organico, che definisce l'onere assunzionale in ragione del valore finanziario dell'assunzione del Professore di I fascia (1 punto organico) ovvero di una percentuale del punto organico per il restante personale.

La definizione del punto organico prevede la copertura del solo trattamento fondamentale e non anche del salario accessorio, coperto dai fondi per le risorse decentrate costituiti ai sensi della normativa vigente.

Ciò premesso, alla luce delle interlocuzioni intercorse con la Ragioneria generale dello Stato (nota MUR-DGIST prot. n. 4003 del 30 marzo 2023, note di riscontro MEF-RGS-IGOP prot. n. 5033 del 20 aprile 2023 e prot. n. 211842 del 2 agosto 2023), si forniscono al riguardo alcuni chiarimenti.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera nei confronti delle assunzioni del personale tecnico-amministrativo consentite dalle risorse del Piano straordinario posto che l'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.L. 14/12/2018, n. 135 concede di derogare ai limiti di cui alla predetta norma nella misura necessaria a sostenere gli oneri per il trattamento accessorio del personale assunto in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali quando ciò sia previsto da normative specifiche.

Le risorse aggiuntive attribuite agli Atenei ai sensi della legge di bilancio 2022 costituiscono, difatti, una provvista finanziaria disponibile finalizzata alla realizzazione dei piani di assunzione, rinviando agli organi di governo di Ateneo le relative politiche di reclutamento.

Conseguentemente, secondo quanto previsto dal citato D.M. 795/2023 all'articolo 1, comma 5, trattandosi di assunzioni specificamente finanziate con risorse straordinarie, una quota delle predette risorse aggiuntive può essere utilizzata ai fini di integrare i fondi per il salario accessorio in deroga al limite di cui al citato articolo 23, comma 2.

Più precisamente, nel caso di assunzione di personale tecnico-amministrativo aggiuntivo con le risorse finanziate dall'articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2022 in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, le Istituzioni universitarie statali possono impiegare parte delle risorse assunzionali straordinarie per integrare la quota variabile dei fondi per il salario accessorio del personale (fondo BCD, fondo EP) in misura non superiore al valore medio risultante dall'applicazione delle percentuali del punto organico, distinte per categoria di inquadramento, indicate nella seguente tabella:





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

<b>Categoria</b>	<b>quota Punto organico Trattamento fondamentale (a)</b>	<b>quota Punto organico Trattamento accessorio (b)</b>	<b>quota Punto organico Trattamento Complessivo (c)=(a)+(b)</b>
EP	0,4	0,16	<b>0,56</b>
B	0,2	0,03	<b>0,23</b>
C	0,25	0,05	<b>0,3</b>
D	0,3	0,06	<b>0,36</b>

Le predette percentuali, di cui alla colonna (b), sono state determinate in ragione del valore medio del salario accessorio desunto dai dati del conto annuale - anno 2021, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, convertito in percentuale del punto organico, per ciascun profilo di inquadramento iniziale.

Il valore medio del trattamento accessorio in termini finanziari delle singole categorie si ricava moltiplicando la quota di punto organico - Trattamento Accessorio (colonna b) per il valore finanziario del punto organico (coefficiente stipendiale del Professore di I fascia) indicato in ciascun Piano straordinario.

Al valore percentuale del punto organico destinato alle nuove assunzioni effettuate dall'Ateneo potrà essere aggiunto un valore finalizzato all'incremento del fondo per le risorse decentrate coerente con le risultanze della singola amministrazione e comunque non superiore a quello indicato nella colonna b della tabella sopra riportata.

Le Istituzioni universitarie statali, incluse le Istituzioni a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2022, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 assegnate dal Ministero dell'Università e della ricerca, possono incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura non superiore all'importo corrispondente a 0,56 punto organico.

Anche con riferimento alle predette risorse aggiuntive non opera il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, qualora l'incremento delle unità di personale dirigenziale non determini il superamento dei valori medi approssimati del numero dei dirigenti per fascia dimensionale indicati nella tabella che segue:





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Università con:	Numero dirigenti
più di 5.000 unità di personale	14
da 2.501 a 5.000 unità di personale	10
da 1.001 a 2.500 unità di personale	7
sino a 1000 unità di personale	3

Le fasce dimensionali sono definite considerando il personale tecnico-amministrativo e il personale docente con esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo “a”.

Le risorse aggiuntive per il personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, quantificate pro-quota in relazione alla data di effettiva assunzione in servizio, possono essere adeguate, in aumento o in diminuzione, per le annualità successive, in relazione al personale in servizio aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2021, ferma restando la salvaguardia della consistenza del Fondo come certificata prima dell’incremento realizzato utilizzando le risorse aggiuntive specificamente finanziate dai Piani straordinari in argomento.

La procedura sopra illustrata definisce la misura dell’adeguamento del fondo sia in aumento (in caso di unità di personale in servizio superiori rispetto a quelle dell’anno precedente) sia in diminuzione (in caso di unità di personale in servizio inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente) e garantisce, al contempo, la salvaguardia del fondo certificato al 31 dicembre 2021, in caso di unità di personale inferiori rispetto a quelle in servizio a detta data<sup>1</sup>.

Si precisa che il punto organico è comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione e la quota accessoria di punto organico, utilizzabile al fine dell’alimentazione dei fondi di produttività, è anch’essa espressa in termini di lordo Amministrazione.

I Collegi dei revisori dei conti verificano la correttezza della quantificazione dell’incremento del Fondo della retribuzione accessoria, in sede di certificazione del contratto collettivo integrativo, ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

## **2. Personale docente.**

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, ipotizzando 100 unità di personale in servizio al 31.12.2021, qualora nell’anno 2022 tale personale aumentasse di 10 unità, il Fondo sarà adeguato di 10 quote unitarie. Qualora l’anno successivo, cioè nel 2023, il personale in servizio si dovesse attestare su 108 unità (quindi 2 in meno rispetto al 2022), il fondo 2023 sarà adeguato per 8 quote unitarie (in diminuzione rispetto al 2022). Infine, qualora in una successiva annualità il personale dovesse diminuire a 99 unità, resterebbe confermata la consistenza del fondo del 2021 che non subirà, pertanto, alcuna diminuzione.





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Come è noto ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 240/2010, le Università nell'ambito delle disponibilità di bilancio assicurano nella loro programmazione triennale la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.

Per quanto riguarda il reclutamento dei ricercatori, di cui all'articolo 24, comma 3, della l. 240/2010, la predetta programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, e cioè la disponibilità delle risorse necessarie per la chiamata nel ruolo di professore di II fascia nel caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento alla programmazione dell'utilizzo dei punti organico attribuiti in attuazione dei Piani straordinari, ai sensi della legge 234 del 2021. In particolare, come indicato dall'articolo 1 del DM 795/2023, ai fini del reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), del testo previgente alla legge 240/2010, dovranno programmare l'utilizzo di 0,7 punti organico, dei quali 0,2 saranno effettivamente utilizzati all'atto della eventuale chiamata a professore di seconda fascia, provvedendo alla relativa imputazione nella procedura PROPER.

LA DIRETTRICE GENERALE

*dott.ssa Marcella Gargano*